



**POLO TECNICO-PROFESSIONALE
"LUIGI EINAUDI"**

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE - LAMEZIA TERME
ISTITUTO TECNICO AGRARIO, AGROALIMENTARE E
AGROINDUSTRIA - GIZZERIA**



I.I.S. "L. EINAUDI"-LAMEZIA T.
Prot. 0002379 del 13/03/2026
I (Entrata)

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - A.S. 2025/26**

CIG: BAD3A4DB44

TRA

Il Polo Tecnico- Professionale "Luigi Einaudi", C.F. 92044910799 sito in via Leonardo da Vinci a Lamezia Terme (CZ) in seguito, denominato "Istituzione scolastica", per la quale interviene il Dirigente Scolastico Anna Primavera domiciliata per la sua carica presso il suddetto istituto

E

La Cooperativa ADISS Multiservice s.c.s. – Partita IVA **03285080796** – con sede in Via Rione Colonne n. 19 – 87027 Paola (CS) per la quale interviene l'avv. Aldo Longo nato a Paola (CS) il 04/05/1981- CF: LNGLDA81E04G317P - in qualità di Rappresentante Legale

PREMESSO

- Che il Dirigente Scolastico, con decreto dirigenziale prot.n.2348 del 12/03/2026, in attesa di completare le nuove procedure di gara avviate e al fine di garantire la continuità del servizio e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, decretava la proroga del contratto del servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia prot.n. 9376 del 16/10/2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

- a. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Oggetto del contratto e vincoli

- a. Oggetto del presente contratto è l'affidamento diretto del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a.s. 2025/2026.
- b. Il presente contratto vincola l'Affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione.

Art.3 - Prestazioni

- a. Le prestazioni richieste all'Affidatario sono individuate in n. 72 ore di servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;

- b. L'Affidatario si obbliga a garantire un servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione per un numero totale di 72 da erogare durante il corso del corrente anno scolastico, secondo le esigenze dell'Istituto, mediante l'impiego di 3 figure specialistiche di entrambi i sessi.
- c. L'Affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico ai fini di un'erogazione efficiente ed efficace del servizio di cui al presente contratto.

Art.4 - Obblighi dell'esecutore del contratto e modalità di espletamento dell'incarico

- a. L'Affidatario s'impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 8.
- b. L'Affidatario si obbliga all'erogazione del servizio nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche, tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.
- c. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.
- d. L'Affidatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- e. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.
- f. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
- g. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art.9.

Art.5 - Obblighi dell'Istituto

L'Istituto si impegna a:

- a. Comunicare alla cooperativa orari e giorni di lezione ed eventuali cambi
- b. Corrispondere all'Affidatario il corrispettivo di cui al successivo art. 7 secondo l'effettiva disponibilità della somma che deve essere previamente erogata dall'Ente provinciale.

Art. 6 – Verifiche del servizio prestato

- a. L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'Affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 20 gg entro cui l'Affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Art. 7 – Durata del servizio, importo, rendicontazione e modalità di pagamento

- a. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e prosegue fino alla concorrenza del numero di ore concordate, pari a 814, secondo le necessità dell'Istituto.
- b. Il corrispettivo dovuto all'esecuzione del presente contratto viene determinato in €. 1454,4 (millequattrocentocinquantaquattro/4) Iva esclusa al 5%, onnicomprensivo di tutti gli oneri dovuti.
- c. Il corrispettivo verrà liquidato **solo dopo l'avvenuto accreditamento del finanziamento da parte dell'Ente provinciale, essendo l'Istituto scolastico gestore e non finanziatore**, previa presentazione:
- di formale relazione da parte dell'Affidatario a rendicontazione del servizio svolto con allegati i registri di presenza del personale incaricato per ciascun giorno di servizio effettivamente svolto controfirmati dal docente referente individuato dal DS;
 - di regolare fattura elettronica emessa nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it;
 - della verifica con esito positivo del DURC ;
- d. Al presente contratto si applica l'art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135.
- e. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.
- f. Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.
- g. Per i pagamenti, per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
- h. L'Affidatario si impegna a:
- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, di effettuare obbligatoriamente detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto
 - comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
 - rispettare ogni obbligo previsto dal D.lgs. 50/2016, non specificato in questa sede.

Art. 8 - Cessione del contratto

- a. È vietato all'Affidatario cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

- a. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione, nonché per la stipula del contratto stesso:
- Violazione delle prestazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13-08-2010 n. 136;

- Perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
 - Eventuale cessione totale o parziale del presente contratto;
 - Presenza di gravi e ripetute inadempienze;
 - Esecuzione di una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.
- b. Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art.6 della citata legge 136/2010;
 - c. L'Affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi, L'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
 - d. Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta inoltrata via pec, procederà all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
 - e. Nel caso in cui l'Affidatario non provveda alla corretta e integrale fornitura del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.
 - f. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni conseguenziali.
 - g. In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal successivo art.11- comma c, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al GDPR/2018 e da tutta la normativa in vigore in materia di riservatezza.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

- a. Ai sensi e per gli effetti del GDPR/2018 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
- b. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- c. Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato dall'Affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, devono essere considerati riservati. In tal senso l'Affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

Art. 11 – Fonti

- a. Le premesse, il capitolato e il disciplinare di gara, nonché la determina dirigenziale prot.n.8204 del 19/09/2025, l'offerta economica presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.
- b. L'esecuzione del presente contratto è regolato:
 - dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
 - dalle Linee Guida contenute nel Protocollo di Intesa per la gestione operativa del servizio di assistenza e comunicazione e del servizio di supporto organizzativo agli studenti con disabilità approvato dalla Regione Calabria con delibera n. 76 del 08/03/2021;
 - dalla Convenzione per l'erogazione dei servizi a supporto dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità stipulata tra l'Istituto affidatario e la Provincia di Catanzaro;
 - dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.lgs. 36/2023) e le parti ancora vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

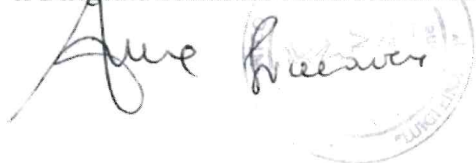
Art. 12 - Definizione delle controversie e norme di rinvio

- a. I termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Istituto Scolastico della costituzione in mora dell'Aggiudicatario.
- b. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda agli art. 2229 e seguenti del codice civile, a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023;
- c. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei pagamenti previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno differiti al foro di Lamezia Terme.
- d. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13 - Disposizioni finali

- a. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Istituto affidato e dall'Affidatario accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto secondo le indicazioni dell'Istituto.
- b. Per quanto riguarda l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:
 - Il Dirigente Scolastico Anna Primavera presso l'Istituto Professionale di Stato "L. Einaudi" Via Leonardo da Vinci s.n.c. – 88046 Lamezia Terme
 - La Cooperativa ADISS Multiservice s.c.s. – Partita IVA 03285080796 – rappresentata dall'Avv. Aldo Longo presso Via Rione Colonne n. 19 – 87027 Paola (CS)
- c. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dev'essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
- d. Il contratto verrà registrato con spese ad esclusivo carico dell'Affidatario solo" in caso d'uso" ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131.

Per il Polo Tecnico Professionale "L.Einaudi"
Il Dirigente Scolastico Anna Primavera



Per la Cooperativa ADISS Multiservice s.c.s.
Il Legale Rappresentante Aldo Longo

